

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Ex D.Lgs 231/2001

SISA SICILIA S.p.A.



Edizione	data
Stesura	24 luglio 2026
Approvato dal Consiglio di Amministrazione	Seduta del 29 settembre 2026

SISA SICILIA S.p.A.
Presidente e legale Rappresentante
Dott. Giuseppe Sammaritano

PAGINA VUOTA

INDICE

1.	QUADRO NORMATIVO - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	4
1.1	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	4
1.2	EVOLUZIONI NORMATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	5
1.3	FATTISPECIE DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO 231/2001	21
1.4	DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO	22
1.5	IL SISTEMA SANZIONATORIO IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO	22
1.5.1	Le sanzioni pecuniarie	22
1.5.2	La confisca del prezzo o del profitto del reato	22
1.5.3	Le sanzioni interdittive	23
1.5.4	La pubblicazione della sentenza di condanna	24
1.6	LA CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	24
1.7	LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	25
2.	LA SOCIETÀ SISA SICILIA S.P.A.	27
2.1	BREVI CENNI STORICI DEL MARCHIO SISA	27
2.2	SISA SICILIA S.P.A.	27
2.3	DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ	28
2.4	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	30
2.4.1	Organigramma Aziendale	30
2.4.2	Organo Amministrativo – Consiglio di Amministrazione	31
2.4.3	La Struttura Operativa – Operation e Sales	32
2.4.4	L'Area Amministrativa	32
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	33
3.1	OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	33
3.2	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	34
3.3	MODELLO, CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE	35
3.4	APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEL MODELLO 231/2001 E DEL CODICE ETICO	36
4.	POTENZIALI AREE A RISCHIO E PROCESSI STRUMENTALI	37
5.	PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE POTENZIALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	38
6.	DESTINATARI DEL MODELLO	40
7.	ORGANISMO DI VIGILANZA	41
7.1	I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	41
7.2	INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	41
7.3	NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
7.4	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
7.5	FLUSSI INFORMATIVI DELL'O.D.V. NEI CONFRONTI DEL VERTICE SOCIETARIO	44
8.	TUTELA DEL SEGNALENTE (C.D. WISTHLEBLOWING)	45
9.	INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	47
10.	SISTEMA SANZIONATORIO, DISCIPLINARE E CIVILISTICO	48
10.1	VIOLAZIONE DEL MODELLO	49
10.1.1	Segnalazione violazione e tutela del segnalante	49
10.2	MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	49
10.3	MISURE E SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	50
10.4	LE MISURE E LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ	51
11.	MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE, VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO	52
11.1	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO	52
11.2	IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ED ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AREE	52

1. QUADRO NORMATIVO - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

In data 8 Giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Articolo 11 della Legge n. 300 del 29 Settembre 2000” entrato in vigore il 4 Luglio successivo che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 Maggio 1996, anch’essa firmata a Bruxelles, in materia di lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali

Il D.Lgs.231/01 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità, in sede penale, degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di pubblica rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ed infine da persone incaricate della direzione o della vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

Il Decreto, recante **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”**, ha introdotto quindi nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- Da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

- La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.
- La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.

1.2 EVOLUZIONI NORMATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, trattandosi di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatiche in danno dello Stato o di altro ente pubblico, concussione e corruzione) a cui si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valor di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (abusi di mercato), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l'incolumità individuale, nonché i cosiddetti "illeciti transazionali".

A ciò si aggiunga che tra fattispecie di reati in materia societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'Articolo 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, il reato di falso in prospetto non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/01.

- Con la Legge n. 123 del 3 Agosto 2007, il novero dei reati ai fini del D.Lgs.231/01 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il D.Lgs.231 del 21 Novembre 2007 ha ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni o denaro di provenienza illecita.
- La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata mentre la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha amplificato le fattispecie rilevanti con i delitti contro l'industria ed il commercio ed i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Infine, la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

MODELLO 231- PARTE GENERALE

SISA SICILIA S.p.A.

SEDE LEGALE: VIA DON MILANI 45 – ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA)
C.F. E P.IVA 05959890822

Tra la fine del 2014 e gli ultimi mesi del 2025, decreti leggi e Decreti legislativi hanno avuto un impatto sui reati presupposto del D.Lgs.n.231 ed i relativi Modelli Organizzativi:

- La legge N° 68 del 22 maggio 2015, ha introdotto i cosiddetti ecoreati, ovvero i reati di inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti (Art.452-novies c.p.);
- La legge N.186 del 15 dicembre 2015 ha introdotto il reato di autoriciclaggio (Art.648-ter-1bis_c.p.);
- La legge N.69 del 27 maggio 2015, ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) novellando l'Art. 2622 c.c. che prima era false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- Il DL n.7 del 18 Febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 Aprile 2015 ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "Foreign fighters", l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche ,l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo, l'aggiornamento di una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura, l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale;
- Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati informatici e di trattamento illecito di dati";
- Il D.Lgs.202 del 29 ottobre 2016 aggiunge la confisca per "L'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope";
- Il D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016 ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo ";

- La legge N. 199/2016 del 29 ottobre ha modificato l'Art.603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- La legge N.236 del 11 dicembre 2016 ha introdotto il reato "di traffico di organi prelevati da persona vivente Art.601-bis c.p." ;
- Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 ha inserito il reato "di Istigazione alla corruzione tra privati Art. 2635-bis c.c." ed ha introdotto modifiche agli Artt. 2635 c.c. e 2635 -ter c.c. ;
- Il D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 ha introdotto l'articolo 25-quinquiesdecies "Reati tributari" nel D.Lgs.n.231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria (obbligo di attuazione della direttiva PIF);
- Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 nell'ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto l'articolo 25-sexiesdecies "Contrabbando" ed ha apportato modifiche agli Artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01;
- Il D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con l'Art.4 ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l'Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari";
- Il D.lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha ampliato i reati previsti dal D.lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- Il D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l'Art.1 ha apportate modifiche al Codice penale che hanno riguardato i "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01;
- La Legge n.215 del 17 Dicembre 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" riscrivendo l'articolo 14 del D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha interessato l'Art.25-septies del D.Lgs231/01 indicando le violazioni che producono l'irrorazione di provvedimenti sospensivi riguardanti

parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni;

- La Legge n.238 del 23 dicembre 2021 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020” con gli Artt. 19,20 e 26 ha apportate modifiche al Codice penale che hanno riguardato i “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” e” Delitti contro la personalità individuale” e” Abusi di mercato” contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis, 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs.n.231/01;
- L’Art.2 “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche” del D.L. n.13 del 25 febbraio 2022” Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché' sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell’Art. 640-bis c.p. ;
- La Legge n.22 del 09 marzo 2022 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'Art.25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e l'Art.25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;
- La stessa legge ha interessato l’Art.733-bis c.p. relativo ai reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs231/01) e l’Art. 9 della L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali;
- Il D.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” ha apportato modifiche agli articoli del Codice penale 640 (Truffa) e 640-ter (Frode informatica) che hanno interessato gli Artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.lgs. 231/01;
- Il D.lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” ha apportato modifiche all’Art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), all’Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura), al testo Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari), all’inserimento dell’Art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) nel novero dei reati previsti dall’Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e l’inserimento dell’Art.6 del D.Lgs74/2000 “Tentativo “nel novero dei reati previsti dall’Art.25-quinquiesdecies (Reati

tributari) che hanno interessato gli Artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01;

- Decreto 3 febbraio 2023 “Determinazione del costo medio per rimpatrio, per l’anno 2023” del lavoratore straniero assunto illegalmente che per l’anno in questione è stato stabilito in euro 2.365;
- Il D.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” ha apportato modifiche all’alinea (capoverso) del comma 1 ed ha aggiunto il comma s-ter nel corpo dell’Art.25-ter Reati societari;
- Legge n.50 del 5 maggio 2023 Conversione in Legge del Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023 (c.d. Decreto Cutro) “ Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” ha interessato l’Art.25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” andando a modificare l’Art.12 e l’Art.22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l’Art. 12-bis “ Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” nello stesso decreto;
- Il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” va a disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall’adozione di un Modello 231);
- Legge n. 60 del 24 maggio 2023 “Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza” che con le modifiche apportate in materia di procedibilità d'ufficio all’articolo 270-bis. 1 c.p. ha interessato l’Art.25-quater del D.lgs. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d'ufficio all’articolo 416-bis.1 c.p. ha interessato l’Art. 24-ter del D.Lgs231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione “Reati transnazionali”;

MODELLO 231- PARTE GENERALE

SISA SICILIA S.p.A.

SEDE LEGALE: VIA DON MILANI 45 – ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA)
C.F. E P.IVA 05959890822

- Legge n.93 del 14 luglio 2023 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” ha interessato l’Art.25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) con le modifiche apportate agli Artt. 171-ter e 174-ter della Legge 633/1941
- D. L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha interessato il testo dell’Art 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l’inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati “Turbativa libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)” e “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.).

Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli Artt. 25-octies.1 e 25-undecies con i seguenti provvedimenti:

- L’Art. 25-octies.1 è stato modificato nel testo ed ha assunto la nuova denominazione della rubrica in “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori” ed al suo interno è stato inserito il reato di “Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.);
- L’Art. 25-undecies “Reati ambientali” ha recepito l’Art.255 del D.Lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti) prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti con l’innalzamento dell’ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli Artt.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (Disastro ambientale);
- Legge n.206 del 27 dicembre 2023” Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” con modifiche all’Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l’Art.25-bis.1 (Delitti contro l’industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231;
- Legge n.6 del 22 Gennaio 2024 “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale” che con le

modifiche del testo del comma uno dell'Art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.lgs. 231/01;

- D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” che con le modifiche apportate all'Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) D.lgs. 231/01;
- D.lgs. n.87 del 14 giugno 2024 “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111” che con le modifiche apportate all'Art. 10-quater del D.lgs. n.74 del 10 marzo 2000 (Indebita compensazione) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari);
- Legge n.90 del 28 giugno 2024 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” che ha introdotto, abrogato e modificato articoli del Codice penale facenti parte dell'Art. 24 del D.lgs. 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e dell'Art. 24-bis del D.lgs. 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati);
- Per quest' ultima fattispecie di reato è stato interamente modificato anche il testo con l'inserimento del comma 1-bis e la modifica dei commi esistenti;
- Decreto-legge n.92 del 4 luglio 2024 “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” che con l'articolo 9 (modifiche al Codice penale) ha introdotto l'Art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e modificato l'Art. 322-bis c.p. facenti parte dell'Art. 25 del D.Lgs. 231/01 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d'ufficio);
- Legge n. 112 del 8 agosto 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” che ha modificato il testo dell'Art.314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), la rubrica dell'Art. 322-bis c.p., con l'inserimento di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili” ed il relativo testo;

Inoltre, si è avuta la modifica anche del testo dell'Art- 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti). Ed ancora, è stata modificata la rubrica dell'Art.25 del D.Lgs. 231/01 con l'aggiunta delle parole "indebita destinazione di denaro o cose mobili" e la soppressione delle parole "abuso d'ufficio" per cui la rubrica ultima dell'Art.25 del D.Lgs. 231/01 è "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione".

Lo stesso articolo 25 del D.lgs. 231/01 è stato oggetto di modifica anche nel testo del comma uno

- Legge n. 114 del 9 agosto 2024 "Modifiche al Codice penale, al codice di Procedura Penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" che ha modificato il testo e la rubrica dell'Art. 322-bis c.p., nonché ha abrogato l'Art.323 c.p. (Abuso d'ufficio). Tale legge, inoltre, ha modificato il testo dell'Art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti), nonché, ha modificato il testo dell'Art. 323-ter c.p. (Causa di non punibilità) e ha sostituito l'Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite);
- Decreto del 21 giugno 2024 "Determinazione del costo medio del rimpatrio ", ha stabilito l'aggiornamento della sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente per l'anno 2023 e 2024 che ha interessato l'Art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01;
- D. L. n.129 del 5 settembre 2024 "Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività" che con l'Art.34 "Responsabilità dell'ente" indica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114. Questi stessi articoli sono stati introdotti nelle fattispecie di reati contemplati nell'Art.25-sexies "Reati finanziari o abusi di mercato" del D.lgs.231/01;
- D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi".

Tale aggiornamento ha comportato la modifica del testo dell'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01 (Contrabbando) con l'aggiunta di sanzioni interdittive previste dall'Art.9; l'abrogazione del TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio

1973 e l'introduzione di un nuovo corpus normativo ai sensi D.Lgs n.141 del 26 settembre_2024;

L'Art.86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del nuovo corpus normativo che ha interessato l'Art.25-sexiesdecies del D. Lgs.231/01 ha sostituito l'equivalente articolo 291-quater del D.P.R. n.43 all'interno dei Reati transnazionali (L. n. 146/2006);

Un'ulteriore novità concerne l'inserimento sempre nell'Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 dei reati previsti dal D.lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise), nonché l'aggiunta di un nuovo reato (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) introdotto sempre dal Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise).

- Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" (Decreto Omnibus), che ha introdotto l'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) facente parte dell'Art. 25-novies del D.lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore);
- D. L. n. 145 dell'11 ottobre 2024 "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali", che ha modificato l'Art. 22 D.lgs. n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed ha introdotto l'Art.18-ter D.lgs. n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- Legge n. 166 del 14 novembre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", che ha modificato il testo degli Artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies della Legge n.633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) ed ha introdotto e modificato l'Art.181-bis L. n.633/1941 facenti parte dell'Art. 25-novies del D.lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore);

- L. n. 187 del 9 dicembre 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché' dei relativi procedimenti giurisdizionali”, che ha modificato il testo dell’Art.18-ter D. Lgs.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e dell’Art.22 D. Lgs.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell’Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01 (Impiego irregolare lavoratori stranieri);
- L. n.82 del 6 giugno 2025 “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”, ha inserito nei reati presupposto D.lgs. 231/01 l'Art.25-undecies “Delitti contro gli animali”, che ha comportato la modifica del testo e l’introduzione dei seguenti articoli:
 - Art.544- bis c.p. (Uccisione di animali), Art.544-ter c.p. (Maltrattamento di animali);
 - Art. 544-quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati), Art.544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali); l’introduzione dell’Art. 544-septies (Circostanze aggravanti) e la sostituzione e l’introduzione dell’Art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)
 - Lo stesso provvedimento ha anche modificato il testo dell’Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e dell’Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’intero di un sito protetto) facenti parte dell’Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 (Reati ambientali);
- L. n. 80 del 9 giugno 2025 che ha convertito il D. L. n.48 dell’11 aprile 2025 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”, che ha introdotto l’Art. 270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) ed ha introdotto e modificato l’Art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) facenti parte dell’Art. 25-quater del D. Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico);
- Lo stesso D.L. ha apportato modifiche all’Art. 640 c.p. (Truffa) facente parte dell’Art. 24 del D. Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)

- D.Lgs. n.81 del 12 giugno 2025 “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie “che ha apportato modifiche all’Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando) del D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 facente parte dell’Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01 (Contrabbando);
- Decreto Legge n. 116 dell’8 agosto 2025 “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi” che ha modificato l’intero Art. 25- undecies (Reati ambientali) apportando un generale aumento delle quote relative alle sanzioni pecuniarie, modifiche e nuove introduzioni di reati contemplati sia dal D.Lgs n.152/2006 (Norme in materia ambientale) che dal Codice Penale in materia di bonifiche e contrasto all’inquinamento e al disastro ambientale);
- In merito ai reati contemplati dal Codice penale all’interno dell’Art.25-undecies hanno subito modifiche l’Art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), l’Art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) mentre sono stati introdotti l’Art. 452-septies (Impedimento del controllo) e l’Art. 452-terdecies (Omessa bonifica);
- In merito ai reati relativi al D.lgs. n.152/2006 sono stati modificati l’Art.255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi), l’Art.256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l’ Art.258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), l’Art.259 (Spedizione illegale di rifiuti) ed introdotti i nuovi articoli Art.212 comma 19-ter (Albo nazionale gestori ambientali), Art.255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), Art.255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), Art.256-bis (Combustione illecita di rifiuti), Art.259-bis (Aggravante dell’attività di impresa) e Art.259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti);
- Inoltre, quanto previsto per le operazioni sotto copertura, già contemplato dai reati transnazionali, è stato esteso anche ai reati ambientali con la modifica dell’Art.9 comma 1 lettera a) Legge n.146 del 16 marzo 2006;
- Legge n.132 del 23.09.25 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” che ha modificato l’Art.1 ed ha inserito l’Art.70-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tali modifiche si riflettono su tutti i riferimenti normativi dell’Art.25-novies D. Lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).

Lo stesso provvedimento ha modificato:

- Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio) facente parte dell'Art. 25-ter D.lgs. 231/01;
- Art. 171 L.633/1941 comma 1, lett. a-bis (Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa) facente parte dell'Art. 25-novies D.lgs. 231/01;
- Art. 185 TUF (Manipolazione del mercato) facente parte dell'Art. 25-sexies D.lgs. 231/01;
- Legge n.147 del 3 ottobre 2025 che ha convertito il Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi", che ha modificato l'Art. 25-undecies (Reati ambientali) ed alcuni reati contemplati sia dal D.lgs. n.152/2006 (Norme in materia ambientale) che dal Codice Penale.
- Nello specifico, la Legge di conversione n.147 del 3 ottobre 2025 ha apportato modifiche all'Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), mentre ha convertito gli Artt. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), 452-septies c.p. (Impedimento del controllo), 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica) facenti parte dell'Art. 25-undecies del D. Lgs 231/01 (Reati ambientali).
- Lo stesso provvedimento, in merito ai reati relativi al D.lgs. n.152/2006 ha modificato l'Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali), l'Art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi), l'Art.256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), l'Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) ed ha convertito l'Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), l'Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), l'Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti), l'Art. 259 (Spedizione illegale di rifiuti), l'Art. 259-bis (Aggravante dell'attività d'impresa), l'Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti).
- A tale scopo, in merito alle operazioni sotto copertura, già contemplate dai reati transnazionali e poi estese anche ai reati ambientali, si è avuta la modifica dell'Art.9 comma 1 lettera a) Legge n.146 del 16 marzo 2006
- D.L. n.146 del 3 ottobre 2025 "Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio" coordinato con la Legge di conversione n. 179 del 1° dicembre 2025 che modifica l'Art.22 D. Lgs. n.286/98 "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato" con l'inserimento dei commi 2-bis.1 e 2-bis.2

- **Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211** “Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673” con cui viene introdotto il nuovo **Art. 25-octies.2** del D.Lgs. 231/2001 “Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea”, che inserisce nel catalogo dei reati presupposto le fattispecie previste dal Codice penale nel nuovo capo I-bis (del Libro II – Titolo I):
 - l'Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea)
 - l'Art. 275-ter (Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea)
 - l'Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività)
 - l'Art. 275-quinques (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea)
 - l'Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti)
 - l'Art. 275-septies (Circostanze attenuanti)
 - l'Art. 275-octies (Confisca obbligatoria)
 - l'Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna)
 - l'Art. 275-decies (Giurisdizione)
- Lo stesso provvedimento, ha attuato anche una “Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” con l'introduzione all'Art. 12 del comma 1-bis che prende in considerazione i fatti di cui al comma 1 qualora siano commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea.
- Il **Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211**, intervenendo sul Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha apportato modifiche anche all'Art. 10, relativo alla sanzione amministrativa pecuniaria: in particolare prevede che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applichi sempre una sanzione pecuniaria, determinata per quote (da 100 a 1.000), con importo variabile tra 258 e 1.549 euro, salvo i casi in cui la legge stabilisce il calcolo in percentuale sul fatturato globale dell'ente. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
- Con riferimento all'Art. 13, concernente le sanzioni interdittive, queste si applicano esclusivamente ai reati per i quali sono espressamente previste, in presenza di profitto

rilevante, gravi carenze organizzative o reiterazione degli illeciti, con durata compresa tra tre mesi e due anni, salvo le esclusioni di legge.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni, fatti salvi i casi disciplinati dagli articoli 25, comma 5, e 25-octies.2, comma 3, e non trovano applicazione nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 1.

- **Legge n.34 dell'11 marzo 2026** “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” che ha esteso il perimetro di attenzione sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, anche alle modalità operative ormai strutturali come il lavoro agile. Le modifiche hanno interessato l'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 in cui si chiarisce che, anche nel lavoro agile, il datore di lavoro è tenuto a garantire tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità e l'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 che rafforzando il quadro sanzionatorio ha interessato il perimetro dei reati presupposto **Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001**, con tutte le implicazioni in termini di responsabilità amministrativa dell'ente.
- **Decreto Legge n. 23 del 24 febbraio 2026** coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale” che ha modificato il testo dell'Art.518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali) facente parte dell'articolo 25-septiesdecies del D.Lgs231/01 “Delitti contro il patrimonio culturale” e dell'Art.648 c.p. (Ricettazione) facente parte dell'articolo **Art.25-octies del D.Lgs231/01** “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”.
- **Legge n. 75 del 21 maggio 2026** “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” che ha interessato le fattispecie di reato contemplate dall'**Art.25-bis.1 D.Lgs 231/01** “Delitti contro l'industria ed il commercio” apportando modifica al testo dello stesso Art. 25-bis.1, alla rubrica ed al testo dell'Art.517-quater c.p. (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari) ed all'abrogazione dell'Art.516 c.p.(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).

Sempre nell'Art.25-bis.1 sono stati introdotti i nuovi articoli 517-sexies c.p. (Frode alimentare), 517-septies c.p. (Commercio di alimenti con segni mendaci) e Art. 517-octies c.p. (Pena accessoria e circostanze aggravanti).

Quanto descritto per gli Artt. 516 c.p. e 517-quater c.p. ha interessato anche l'Art.12 della Legge n.9/2013 (Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato) che ha subito anche la modifica del testo.

La stessa Legge ha modificato poi l'Art.9 della L. n.146/2006 che ha interessato i "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" i "Reati ambientali", il reato di "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" e i "Reati transnazionali".

- **Decreto Legislativo n.81 del 21 aprile 2026** "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE" che ha interessato i **"Reati ambientali"** con la modifica del testo dell'**Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01** e modifiche, abrogazioni e introduzioni di fattispecie di reati ad esso collegate, relative al Codice penale e al D.Lgs.n.152/2006 (TUA).

Gli articoli che hanno subito modifica sono l'Art.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e l'Art.256 del D.Lgs.n.152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), quelli introdotti l'Art. 452-bis.1 c.p. (Commercio di prodotti inquinanti), l'Art. 452-ter c.p. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti), l'Art. 452-quinquiesdecies c.p. (Nozione di abusività) e l'Art. 452-sexiesdecies c.p. (Circostanze aggravanti), mentre l'Art-733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) è stato abrogato.

- **Decreto Legislativo n.83 del 16 aprile 2026** "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro" che ha interessato la fattispecie di reato contemplata dall'**Art.25-duodecies D.Lgs 231/01** "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" apportando modifica al testo dell'Art.22 D. Lgs. n.286/98 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).

Leggi, decreti leggi e decreti legislativi che impattano sul D.Lgs.n.231/01 sono riportati puntualmente nelle singole voci dei reati di tutte le sezioni della parte speciale

Occorre pertanto, periodicamente, una revisione organica del Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza deve essere parte diligente nel segnalare all'Organo Amministrativo tale necessità.

La portata innovativa del D.Lgs.n.231/01 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l'entrata in vigore di tale Decreto, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio delle società stesse.

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs.n.231/01 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale dalle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto

Tuttavia, a fronte di tale scenario, **l'Articolo 6 del Decreto in questione contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei già menzionati reati.**

Tale **esonero da responsabilità passa**, ovviamente, **attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale** relativo all'accertamento di un fatto di reati tra quelli specificamente previsti dal D.Lgs.n.231/01.

1.3 FATTISPECIE DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO 231/2001

In base al disposto del D.Lgs.n.231/01 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

Articoli D.Lgs.n.231/01	Fattispecie di reato
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (rubrica modificata da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (modificato da L. n. 90 del 28 giugno 2024)
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
Art. 25-bis	Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio
Art. 25-ter	Reati societari
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25-quinquies	Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
Art. 25-octies.2	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Art. 25-undecies	Reati ambientali (modificato da Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e da Legge n.147 del 3 ottobre 2025)
Art. 25-duodecies	Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati
Art.25-quinquiesdecies	Reati tributari
Art.25-sexiesdecies	Contrabbando (modificato dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)
Art.25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
Art.25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Art.25-undevicies	Delitti contro gli animali
Art.26	Delitti tentati
L. n 146/20016	Reati transnazionali
Art.12 L.9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

1.4 DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO

Il D.lgs. 231/2001 indica come destinatari “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” (art.1_comma_2).

La disciplina, invece, non si applica “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art.1_comma_3).

1.5 IL SISTEMA SANZIONATORIO IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs.n.231/01 a carico degli enti responsabili della commissione di reati, è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale dalle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

1.5.1 LE SANZIONI PECUNIARIE

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del D.lgs. 231/2001 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L’art. 10 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l’importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell’ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell’ente, all’attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell’illecito commesso e per prevenirne altri. L’importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, al fine di garantire l’effettività della sanzione.

1.5.2 LA CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO DEL REATO

Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

1.5.3 LE SANZIONI INTERDITTIVE

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente. A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato. Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
- c. commissione dell'illecito;
- d. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
- e. prestazioni di un pubblico servizio;
- f. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di
- g. quelli già concessi;
- h. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in fase cautelare. Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato. In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia:

- i) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso;
- ii) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- iii) messo a disposizione il profitto conseguito.

1.5.4 LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

Infine, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

1.6 LA CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'**articolo 6 del Decreto** stabilisce che **l'ente non ne risponde** nel caso in cui dimostri di aver **adottato** ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **"modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"**.

Tale **esonero da responsabilità passa**, ovviamente, **attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo** che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reati di quelli specificamente previsti dal D.Lgs.n.231/01

La medesima norma prevede, inoltre, l'**istituzione di un organo di controllo interno** all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei già menzionati modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex Art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia

finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello;

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati

1.7 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Per espressa previsione legislativa (Art. 6, comma 3, D.Lgs.n.231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

L'azienda aderisce a Confcommercio che applica le Linee Guida, che Confindustria ha emanato in versione aggiornata "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi "complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'Art. 6 del Decreto".

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- Individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli;

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Lineamenti della responsabilità da reato dell'ente;
- Individuazione dei rischi e protocolli;
- Codice etico o di comportamento e sistema disciplinare;
- L'organismo di vigilanza;
- La responsabilità da reato nei gruppi di imprese;
- Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura per le piccole imprese;

Il mancato rispetto di punti specifici delle già menzionate Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

2. LA SOCIETA' SISA SICILIA S.P.A.

2.1 BREVI CENNI STORICI DEL MARCHIO SISA

La Società Italiana Supermercati Associati nasce come Società cooperativa, dall'intento di un gruppo di commercianti attivi sul territorio di centralizzare gli acquisti e trasformare i propri punti vendita in superette¹ e supermercati.

L'iniziativa è animata dai valori tipici del mondo cooperativo: coesione tra i soci e un confronto aperto nel rispetto delle specificità di ciascuno. Grazie a un rapido incremento del numero dei soci (reso sempre più significativo dall'aumento del potere contrattuale in acquisto), i supermercati SISA guadagnano una presenza diffusa su tutto il territorio nazionale.

In conseguenza del lancio sul mercato dei primi prodotti a marchio Sisa, viene in seguito adottata una insegna comune, cui verrà aggiunta la dizione I Supermercati Italiani.

L'insegna SISA è da sempre associata alla mascotte "Sisolo", un alberello antropomorfo che comunica familiarità, sicurezza ed empatia verso il consumatore finale.

La società Cedi SISA Centro Sud S.p.A. ha operato – fino a giugno 2017 – nel Centro Sud attraverso una società controllata chiamata Gestioni commerciali s.r.l., altresì detta GE.COM. s.r.l.

Il centro-nord è stato servito dalla società Ce.di Sisa Centro Nord fino al fine al luglio 2015.

Nel giugno 2017 nasce Distribuzione SISA centro sud S.r.l., che prende il posto della Cedi SISA Centro Sud S.p.A.; a seguito di vari riassetti patrimoniali, forma, insieme a Sigma, l'alleanza D.IT (Distribuzione Italiana).

Nel 2018, SISA crea la rivista d'insegna Sorrisi Magazine, con lo scopo di rafforzare la relazione con il cliente finale, strumento di loyalty tuttora in pubblicazione.

Nel 2025, l'insegna Sisa celebra il 50° anno di presenza sul mercato.

2.2 SISA SICILIA S.P.A.

Tra i Centri Distributivi di SISA si colloca SISA SICILIA S.p.A., con sede a Carini (PA), opera attraverso 147 punti vendita dislocati su 8 province in Sicilia;

La SISA SICILIA S.p.A. inizia l'attività il 1° gennaio 2014.

¹ La superette è un punto vendita alimentare al dettaglio e principalmente a libero servizio di prodotti di largo consumo con una superficie tipicamente compresa tra i duecento ed i quattrocento metri quadrati.

Nel 2017 la SISA SICILIA S.p.A. avvia il rilancio di una forte insegna nazionale che sul territorio siciliano ha segnato la storia della GDO.

Infatti, dal giorno due novembre 2017 tutti i PDV affiliati al Gruppo Sammaritano hanno provveduto al cambio della loro insegna esponendo i marchi “SISA Superstore, SISA Supermercati e SISA QUICK”, si è dato così inizio al nuovo progetto “SISA SICILIA S.p.A.”.

Il progetto si è rinnovato sia nella compagine societaria che nella struttura, nella logistica, nel management ed in tutto quanto necessario ad una struttura che opera nella GDO.

Nel 2025 la rete dei Punti di Vendita dispone di 147 negozi ad insegna SISA con un fatturato di circa 300.000.000,00 di Euro.

2.3 DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’

La società SISA SICILIA S.p.A. ha per oggetto: - l’attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, anche alcolici o non alcolici; - l’attività di logistica inerente prodotti alimentari e non alimentari rivolta ai soci, loro associati, affiliati e/o consorziati ed ai terzi in genere.

Nell'ambito di tale oggetto, la società ha la facoltà di:

- stipulare contratti con fornitori locali, nazionali ed internazionali e contratti - anche quadro di secondo livello - per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari;
- promuovere e gestire la disciplina territoriale dell’attività rivolta ai soci, loro affiliati ed a terzi in genere, per l'uso delle insegne e la vendita del prodotto a marchio e le connesse attività promo - pubblicitarie;
- promuovere e verificare il rispetto, da parte dei soci e loro affiliati, degli impegni derivanti dai contratti stipulati per gli acquisti di prodotti, cui siano connesse erogazioni di premi, contributi e ricavi in genere;
- promuovere e gestire la raccolta e l'assegnazione di detti premi, contributi e ricavi che non siano attribuiti direttamente da terzi ai singoli soci o loro affiliati;
- promuovere e gestire il coordinamento delle politiche di rivendita al dettaglio dei soci e di terzi;
- promuovere e gestire l'assunzione ed il coordinamento dei servizi di ricevimento, deposito, consegna delle merci ai soci, loro affiliati e consorziati ed ai terzi in genere, avvalendosi anche dei servizi dei terzi specializzati sia per il deposito che per il trasporto, ovvero promuovendo la costituzione di apposite società idonee allo scopo e/o assumendo partecipazioni in società

costituite o costituende esercenti dette attività; e/o utilizzando strutture e/o organizzazioni dei singoli soci o loro affiliati, sulla base di contratti onerosi all'uopo stipulati;

- assumere iniziative dirette ad agevolare l'attività dei soci e loro affiliati e dei terzi in genere operanti nel medesimo ambito, a perfezionarla sotto l'aspetto produttivistico, al fine di ridurre i costi e di offrire ai consumatori servizi migliori a prezzi competitivi;
- prestare assistenza ai soci e loro affiliati ed ai terzi in genere, nell'esercizio della loro attività commerciale organizzando ogni opportuna forma di consulenza, istruzione professionale, attività ed iniziative di qualificazione della categoria.
- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- cedere o affittare aziende o rami di aziende, nonché' svolgere qualsiasi attività di servizi ad altre imprese, enti pubblici e privati e ad altri soggetti;
- assumere partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente. per il raggiungimento degli scopi prefissati;
- usufruire di contributi, finanziamenti ed agevolazioni finanziarie e fiscali previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie;
- occuparsi di tutto ciò che possa avere attinenza con l'oggetto sociale. tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
- avvalersi dell'opera di professionisti iscritti negli appositi albi professionali, i quali risponderanno direttamente nei confronti dei terzi per l'opera prestata.

2.4.2 ORGANO AMMINISTRATIVO – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo Statuto della società. Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte dell'assemblea ordinaria per le seguenti operazioni:

- a) cessione dell'unica azienda sociale;
- b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al cinquanta per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.; b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il Consiglio di Amministrazione, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati. al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto c.c. gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale. possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ove applicabile spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

2.4.3 LA STRUTTURA OPERATIVA – OPERATION E SALES

La struttura operativa fa capo al Dirigente e fruisce del supporto della Segreteria.

L'Area Operativa si articola in cinque principali funzioni:

- Ufficio Acquisti;
- Vendite e Assistenza Rete;
- Marketing;
- Gestione Servizi;
- Logistica;
- Centro Elaborazione Dati.

2.4.4 L'AREA AMMINISTRATIVA

L'Area Amministrativa fa capo al Chief Financial Officer (Il Direttore Amministrativo) e fruisce del supporto della Segreteria.

L'Area Amministrazione si articola in quattro principali funzioni:

- Amministrazione e Contabilità;
- Affari Legali e Societari;
- Area Risorse Umane e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Sicurezza Informatica;

Per maggiori dettagli relativi ai compiti ed alle responsabilità delle Aree e delle varie funzioni aziendali si fa riferimento al documento **“Allegato Struttura Organizzativa SISA SICILIA S.P.A.** che fa parte integrante della Parte Generale del Modello 231.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendale;
- Consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalla Confindustria.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231.

Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

3.2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla società nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- Mappa delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire i principi di controllo;
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), ruolo che prevede l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- Definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post)

La Società ha adottato il Codice di autoregolamentazione dei dati personali con il quale intende assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al Regolamento europeo 679/2016 denominato GDPR.

È stato effettuato, poi, un riscontro delle strutture organizzative interne già attive ed operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del D.Lgs.n.231/01 ed integrare nel Modello Organizzativo 231 i Sistemi di Gestione già in essere.

3.3 MODELLO, CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE

L'azienda ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali all'interno di un Codice Etico, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto

Gli obiettivi che l'azienda ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riepilogati:

- Improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione;
- Richiamare l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali;
- Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all'articolo 6, comma 2 lett. e) del Decreto;
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

3.4 APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEL MODELLO 231/2001 E DEL CODICE ETICO

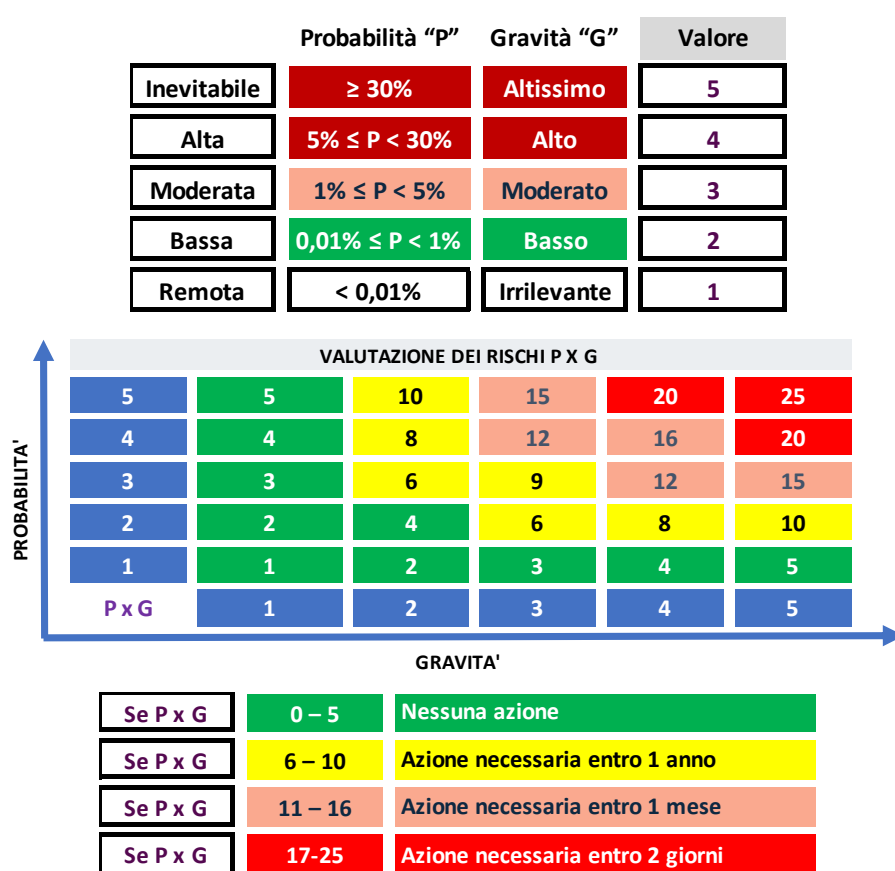
Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’articolo 6, comma 1, lett. a del Decreto), è rimessa al Presidente e Presidente del CdA la responsabilità di approvarlo e recepirlo, a seguito di apposita delibera del C.d.A. .

Parimenti, anche il Codice Etico è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e firmato dal Presidente e Presidente del CdA in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui è allegato.

4. POTENZIALI AREE A RISCHIO E PROCESSI STRUMENTALI

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs.n.231/01 o, in generale, dal Codice Etico della Società stessa.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs.n.231/01. In tal senso sono state create le seguenti tabelle per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento.



Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del modello.

Si precisa che i reati di cui all'Art. 25-septies del Decreto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro) per loro natura possono essere riferibili a tutte le aree aziendali.

L'azienda si è dotata di una politica aziendale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e delle strutture di prevenzione e protezione previste dalla normativa di riferimento (Legge 123/2007 e D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche).

5. PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE POTENZIALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs.n.231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
 - Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - Chiara definizione della responsabilità delle attività;
 - Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
 - Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame;
- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;

- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali;

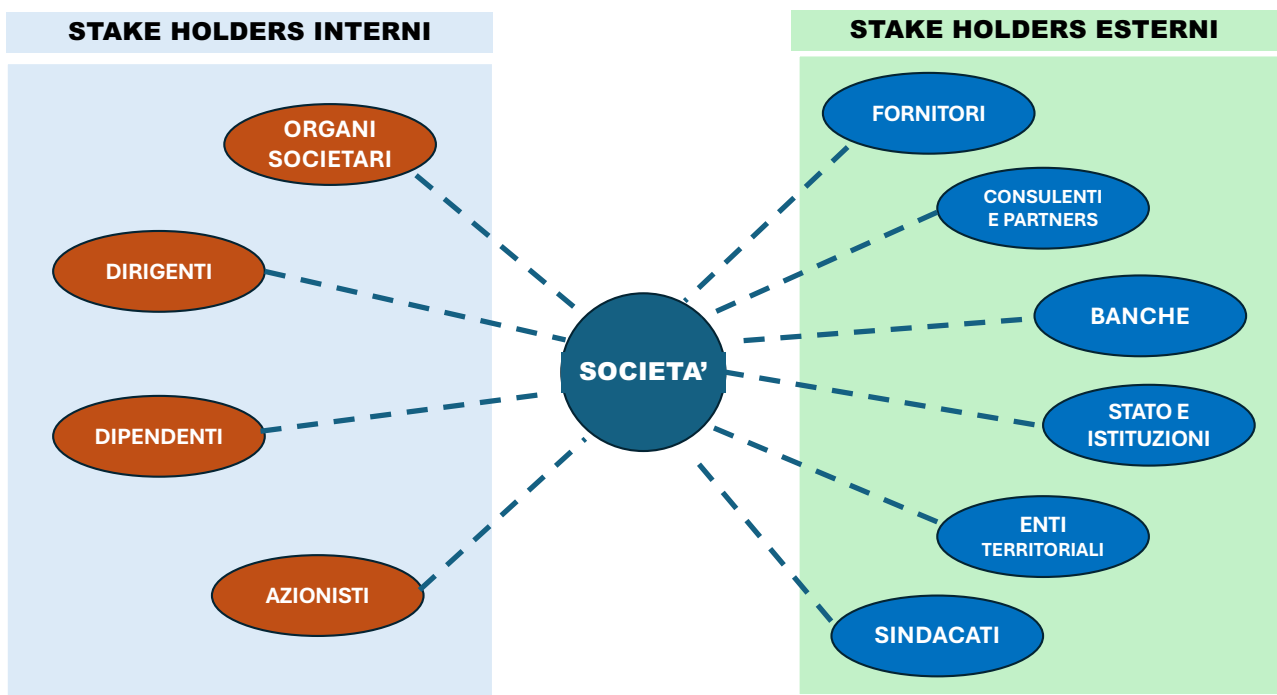
Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello

6. DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del Modello (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali.

Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali aziendali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

Nella seguente immagine sono rappresentate le principali relazioni tra società e *stake holders* a cui sono destinati il Modello ed il Codice Etico della società.



7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto legislativo stesso.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **Autonomia e indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff con il vertice operativo aziendale e con il Presidente del CdA;
- **Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali:** a tal fine l'O.d.V. deve avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- **Continuità di azione,** al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento;

7.2 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza, considerate le dimensioni aziendali ha una configurazione collegiale;
- Il Presidente del CdA, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adequatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente al C.d.A. ;
- Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dal C.d.A. ;

Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso il C.d.A. . Sotto questo profilo è previsto che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

7.3 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il C.d.A. dell'azienda provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La durata in carica del componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dalla stessa delibera del C.d.A. con cui si è stabilita la nomina dell'O.d.V. della Società;

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza essendo dotato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs.n.231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

7.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base a quanto emerge dal testo del D.Lgs.n.231/01, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- Valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato come già ricordato dall'organo amministrativo.

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste;
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, l'aggiornamento;
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;

- Assicurarsi i flussi informativi di competenza;
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari;

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.n.231/01;
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello;

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal C.d.A. e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

7.5 FLUSSI INFORMATIVI DELL'O.D.V. NEI CONFRONTI DEL VERTICE SOCIETARIO

All'O.d.V. devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società.

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello.

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività attuate dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

Per quanto riguarda invece le segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza persone in un contesto lavorativo pubblico o privato, con l'avvento del D.lgs. n.24 del 10 Marzo 2023 (**Disciplina del whistleblowing**), la gestione non è più di competenza dell'O.d.V. ma ad esso il gestore designato del canale di segnalazione interna deve dare informazioni e flussi informativi in merito a:

- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto interno;
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto UE;
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del Modello 231;
- Numero di non conformità rilevate nella gestione del processo di Whistleblowing;

Devono comunque essere necessariamente trasmesse all'O.d.V. tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto;
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società;
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione;
- Le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.

8. TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WISTHLEBLOWING)

La disciplina in materia di tutela del segnalante di illeciti o irregolarità di cui è venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, nota come **Whistleblowing**, è stata introdotta per la prima volta in Italia con l'art. 2 della Legge n. 179/2017, modificando l'articolo_6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Tale disciplina è stata successivamente modificata con approvazione del **D.Lgs. n.24 del 10_marzo_2023**, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23_ottobre_2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Tale disposto normativo ha previsto l'obbligo per la Società di prevedere dei canali che consentano la segnalazione di illeciti, garantendo la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante.

Tutti i dipendenti, i collaboratori esterni della Società: partners, professionisti, consulenti, rappresentanti a vario titolo, clienti, fornitori, e tutti coloro che hanno rapporti commerciali con la Società che vengono a conoscenza di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, o violazioni delle procedure aziendali, in ragione delle funzioni svolte, devono quindi tempestivamente segnalare tali comportamenti mediante specifici canali di comunicazione.

In considerazione di quanto sopra indicato, la Società ha istituito un sistema di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing) che prevede l'invio delle segnalazioni al Referente incaricato² dott. Settimo Albanese e mail: settimoalbanese@gmail.com pec: settimoalbanese@pec.it al fine di garantire la massima tutela e riservatezza sia delle persone segnalanti che dell'oggetto delle segnalazioni.

- La Società garantisce la riservatezza del soggetto segnalante e delle informazioni trasmesse, al fine di garantire il segnalante da ogni forma di ritorsione o discriminazione. L'identità del segnalante, se dichiarata dallo stesso, non sarà rivelata senza il suo consenso.
- La Società non tollera alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del segnalante in ambito disciplinare, tutelandolo in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o

2 Il dott Settimo Albanese è stato nominato referente per il wistleblowing con atto di conferimento incarico, a firma del Legale Rappresentante della SISA SICILIA S.P.A. , del 17 dicembre 2023.

indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia»;

- La già menzionata tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave;
- In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti del Segnalante, correlabili alla segnalazione, la Società provvederà all'applicazione di sanzioni disciplinari rispettivamente nei confronti del Ricevente (e/o dei soggetti che discriminano o attuano ritorsioni);
- In caso di segnalazioni che riportano informazioni false rese con dolo o colpa grave o di abusi dello strumento di segnalazione la Società provvederà all'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Segnalante.

9. INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, l'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che al Presidente del CdA anche all'Organismo di Vigilanza.

Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita nel server aziendale, al fine di consentire ai dipendenti la consultazione, e pubblicata sul sito della Società al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate;

Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neoassunti riceveranno una copia del Modello, o le indicazioni atte a renderne disponibile la lettura;

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari rilevanti

La società predispone, periodicamente, un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione.

10. SISTEMA SANZIONATORIO, DISCIPLINARE E CIVILISTICO

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs.n.231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello";

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne;

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari;

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'O.d.V. , ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- Gravità della violazione
- Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale
- Eventuale recidiva

10.1 VIOLAZIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs.n.231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse;
- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse;

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari

10.1.1 SEGNALAZIONE VIOLAZIONE E TUTELA DEL SEGNALANTE

L'argomento è stato trattato nel capitolo 7 del presente documento a cui si rimanda per l'applicazione dei principi da seguire nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali " .

10.2 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello attuate da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società

In caso di violazione del Modello da parte del Presidente del CdA, l'O.d.V. prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore;

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie;

Per sanzioni riguardanti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” è compito dell'ANAC applicare al responsabile le dovute sanzioni amministrative pecuniarie.

10.3 MISURE E SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 implica l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'Art. 7 della Legge 300/1970.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- Licenziamento senza preavviso

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva).

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- Alle mansioni del lavoratore;
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società;
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'O.d.V. .

10.4 LE MISURE E LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali e/o commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs.n.231/2001

11. MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE, VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

11.1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO

Il Presidente del C.d.A. aziendale ha la responsabilità di far effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'Ente.

11.2 IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ED ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AREE

Il Presidente del C.d.A. provvede all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso; per l'individuazione di tali azioni, il Presidente del C.d.A. si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente del C.d.A. della società deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze che si rendessero necessarie nel futuro.

L'efficace e concreta attuazione del modello deliberato dal Presidente del C.d.A. è verificata dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali nelle aree a rischio.